

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 18/04/2016

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/38106-la-disciplina-delle-cooperative-di-credito-contenuta-nel-testo-unico-bancario-dlgs-n-385-del-1993-dopo-il-decreto-legge-n-3-del-2015-che-riforma-le-banche-popolari>

Autore: Visconti Gianfranco

**La disciplina delle cooperative di credito contenuta nel testo unico bancario (dlgs n° 385 del 1993) dopo il decreto-legge n° 3 del 2015 che riforma le banche popolari**

## **LA DISCIPLINA DELLE COOPERATIVE DI CREDITO CONTENUTA NEL TESTO UNICO BANCARIO (DLGS N° 385 DEL 1993) DOPO IL DECRETO-LEGGE N° 3 DEL 2015 CHE RIFORMA LE BANCHE POPOLARI**

In questo articolo analizziamo la **disciplina fondamentale delle cooperative di credito, banche di credito cooperativo e banche popolari**, contenuta negli articoli da 28 a 37 (con un rinvio anche agli artt. 56 e 57) e da 150 a 150-*bis* del Decreto Legislativo n° 385 del 1993, il Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB) **dopo la riforma delle banche popolari** contenuta nell'articolo 1° del Decreto-Legge n° 3 del 2015, convertito in Legge n° 33 del 2015.

L'art. 28 del TUB prevede che *“l'esercizio dell'attività bancaria da parte di società cooperative è riservato alle banche popolari ed alle banche di credito cooperativo”* disciplinate dagli artt. da 29 a 37 sempre del TUB (1° comma).

La **vigilanza** sulle banche popolari è di competenza esclusiva della Banca d'Italia. Alle banche di credito cooperativo non si applicano i controlli sulle società cooperative attribuiti all'autorità governativa dal Codice Civile ma si applicano quelli previsti dal Decreto Legislativo n° 220 del 2002 per cui per la vigilanza su di esse sono competenti il Ministero delle Attività Produttive e, soprattutto, la Banca d'Italia (2° comma dell'art. 28 TUB). In particolare, l'art. 18 del Dlgs 220/2002 limita la vigilanza del Ministero delle Attività Produttive sulle banche di credito cooperativo al rispetto delle norme di cui agli artt. 2 (relazione degli amministratori e dei sindaci), 3 (quote e azioni), 7 (rivalutazione delle quote o delle azioni), 8 (distribuzione degli utili), 9 (rimborso del sovrapprezzo delle azioni o delle quote), 11, 12 (fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione) e 14, 2° comma (soci con competenze tecniche ed amministrative), della Legge n° 59 del 1992 e delle norme riguardanti i rapporti mutualistici (fra soci e società) ed il funzionamento degli organi sociali.

Al fine della possibilità di usufruire delle disposizioni fiscali di carattere agevolativo previste per le cooperative a mutualità prevalente, sono considerate tali solo le banche di credito cooperativo che rispettano i requisiti di mutualità previsti dall'art. 2514 c.c. (su cui vedi il Paragrafo 3) ed il requisito dell'operatività prevalente coi soci prevista dall'art. 35 TUB, cioè l'esercizio del credito prevalentemente a favore dei soci (comma 2°-*bis* dell'art. 28 TUB). A tale scopo, le banche di credito cooperativo (ma non le banche popolari) hanno l'obbligo di uniformare l'atto costitutivo e lo statuto ai requisiti previsti dall'art. 2514 c.c., come richiesto dal 4° comma dell'art. 150-*bis* TUB, e di iscriversi all'Albo delle società cooperative, ai sensi dell'art. 223 – *terdecies* disp. att. c.c. Di conseguenza, mentre le banche di credito cooperativo non possono che essere cooperative a mutualità prevalente (salvo l'eccezione sulla prevalente operatività coi soci che vedremo in seguito in questo articolo), le banche popolari possono essere soltanto cooperative a mutualità non prevalente, dato che il requisito della prevalente operatività coi soci e l'obbligo di contenere nello statuto i requisiti richiesti dall'art. 2514 c.c. per le cooperative a mutualità prevalente sono previsti dalla legge solo per le Banche di credito cooperativo e che il 2° comma dell'art. 150-*bis* TUB esclude l'applicabilità dell'art. 2514 c.c. alle banche popolari alle quali, pertanto, non si possono applicare le agevolazioni fiscali previste per le cooperative a mutualità prevalente, come ribadito anche dalla Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n° 81 del 2014.

Cominciamo con l'esaminare **la disciplina delle banche popolari** riformata dall'art. 1° del Decreto-Legge n° 3 del 2015, convertito in Legge n° 33 del 2015.

Esse, ai sensi del 1° comma dell'art. 39 del Dlgs 385/1993, devono essere costituite in forma di **società cooperativa per azioni**. Ciò comporta che **ad esse si applicano**, per quanto non espressamente previsto dalle norme specifiche del TUB e da quelle sulle società cooperative (eccetto quelle elencate dall'art. 150-bis del TUB, che esamineremo alla fine di questo articolo, ed escluso il Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato n° 1577 del 1947 che, ai sensi del 4° comma dell'art. 29 TUB non si applica alle banche popolari), **le norme previste**, in primo luogo dal Codice Civile, **sulla società per azioni**. In secondo luogo, da questa disposizione deriva che la responsabilità patrimoniale dei soci di una banca popolare è limitata a quanto da essi conferito nel capitale sociale, che è ripartito, appunto, in azioni. Ricordiamo che, comunque, con la riforma della disciplina della società cooperativa del 2003 è scomparsa la società cooperativa a responsabilità illimitata e che dal 1° Gennaio 2004 tutte le società cooperative sono a responsabilità limitata, come previsto dall'art. 2518 c.c.

Le **azioni** di una banca popolare devono avere un **valore nominale non inferiore a due Euro**, la nomina dei membri dei suoi organi di amministrazione e controllo spetta esclusivamente ai competenti organi sociali, cioè all'assemblea dei soci od all'organo amministrativo, secondo quanto previsto dalla legge e, soprattutto, dallo statuto o, se unico atto, dall'atto costitutivo (2° e 3° comma dell'art. 29 TUB).

L'art. 30 del TUB stabilisce che **ogni socio** di una banca popolare ha diritto ad **un solo voto** in assemblea, qualunque sia il numero delle azioni da lui possedute. Nessun socio può detenere, direttamente o indirettamente, **azioni** in misura eccedente **l'un per cento del capitale sociale**, salva la facoltà statutaria di prevedere limiti più contenuti, comunque non inferiori allo 0,5%, con la sola eccezione del limite del 3% che può essere fissato dallo statuto per le fondazioni di origine bancaria (disciplinate dal Decreto Legislativo n° 153 del 1999) solo qualora il superamento del limite del 1% o di quello inferiore fissato sempre dallo statuto derivi da operazioni di aggregazione di due o più banche. La banca, non appena rileva il superamento di tale limite, contesta la violazione del divieto al socio detentore delle azioni che deve alienare quelle eccedenti entro un anno dalla contestazione. Trascorso tale termine, i diritti patrimoniali relativi a tutte le azioni detenute dal socio (in primo luogo, la percezione dei dividendi o della rivalutazione ad esse attribuiti) maturati fino all'alienazione delle azioni eccedenti vengono acquisiti dalla banca. Questo non vale per gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM - fondi comuni e SICAV, cioè società di investimento a capitale variabile) per i quali valgono i limiti relativi al possesso di azioni previsti dalla disciplina propria di ciascuno di essi (1°, 2° e 3° comma).

**Il numero minimo dei soci** di una banca popolare non può essere inferiore a **duecento**. Se il numero dei soci diventa inferiore a duecento, la compagine sociale deve essere reintegrata entro un anno con nuovi soci, altrimenti la banca è posta in liquidazione (4° comma).

Le delibere del consiglio di amministrazione (o dell'amministratore unico, se non c'è il consiglio di amministrazione, cioè l'organo amministrativo pluripersonale) di una banca popolare che rigettano una domanda di ammissione a socio devono essere motivate in base "*all'interesse della società, alle prescrizioni statutarie ed allo spirito della forma cooperativa*", vale a dire al suo scopo mutualistico nell'**attività bancaria** che il 1° comma dell'art. 5 TUB definisce come "*la raccolta di risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito*" svolta in forma imprenditoriale. Il consiglio di amministrazione è tenuto a riesaminare la domanda di ammissione dell'aspirante socio su richiesta del **collegio dei probiviri** (organo che, pertanto, deve essere presente nell'organizzazione di una banca popolare, almeno con la funzione che stiamo descrivendo), costituito ai sensi dello statuto (o dell'atto costitutivo, se unico atto) e integrato da un rappresentante dell'aspirante socio. L'istanza di revisione della delibera del consiglio di amministrazione che rigetta una domanda di ammissione a socio deve essere presentata al collegio dei probiviri entro

trenta giorni dalla ricezione della comunicazione della deliberazione stessa e questo deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla richiesta (5° comma). Da quanto esposto finora si deduce che la delibera del consiglio di amministrazione che ammette un nuovo socio può anche non essere motivata. Questa norma sul rifiuto di ammissione di un nuovo socio si applica anche alle banche di credito cooperativo.

Per favorire la patrimonializzazione della banca popolare, lo statuto può subordinare l'ammissione del socio, oltre che a requisiti soggettivi, al possesso di un numero minimo di azioni, il cui venir meno comporta la decadenza dalla qualità di socio (comma 5°- *bis*).

Infine, coloro ai quali l'organo amministrativo della banca popolare abbia rifiutato l'ammissione a socio possono esercitare i diritti aventi contenuto patrimoniale (per esempio, percepire i dividendi) relativi alle azioni possedute, fermo restando il divieto di possederne in misura eccedente lo 0,50% del capitale sociale, che abbiamo visto sopra (6° comma).

L'art. 1° del Decreto-Legge 3/2015, convertito in Legge 33/2015, ha introdotto nell'art. 29 TUB i commi 2°-*bis*, 2°-*ter* e 2°-*quater* che prevedono che **il totale dell'attivo del bilancio di una banca popolare non possa superare il valore di otto miliardi di Euro**, da determinarsi a livello consolidato se la banca è capogruppo di un gruppo bancario. Se l'attivo di una banca popolare supera tale limite l'organo (di solito il consiglio) di amministrazione deve convocare l'assemblea per adottare le deliberazioni necessarie per **ridurre** (per esempio, tramite la vendita di rami d'azienda) **entro un anno l'attivo al di sotto di quel limite o per trasformare la banca in una società per azioni** normale ai sensi dell'art. 31 TUB o per disporre la **liquidazione** della banca stessa.

Se ciò non avviene, la Banca d'Italia, tenuto conto delle circostanze e dell'entità del superamento del limite di otto miliardi di attivo, può adottare il divieto di intraprendere nuove operazioni, ai sensi dell'art. 78 TUB, o adottare la procedura di amministrazione straordinaria ai sensi degli artt. 70 e ss. TUB oppure chiedere alla Banca Centrale Europea la revoca dell'autorizzazione all'attività bancaria e al Ministro dell'Economia la liquidazione coatta amministrativa della banca stessa, ferme restando le sanzioni irrogabili ai sensi del TUB.

Le banche popolari già operanti all'entrata in vigore di queste norme (cioè al 25 Gennaio 2015) si devono adeguare ad esse entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione delle stesse emanate dalla Banca d'Italia (comma 2° dell'art. 1° del DL 3/2015).

Gli statuti delle società per azioni risultanti dalla trasformazione delle banche popolari (anche fondendosi tra loro in una nuova società per azioni) che hanno superato il limite di cui sopra possono prevedere che fino al termine indicato nello statuto, in ogni caso non successivo a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della Legge 33/2015 di conversione del Decreto-Legge 3/2015 (il 26 Marzo 2015) nessun soggetto che ha diritto al voto in assemblea può esercitarlo per più di un numero di azioni che rappresenti il 5% del capitale sociale avente diritto al voto, salva la facoltà di prevedere dei limiti più elevati. A tale fine si considerano le azioni possedute direttamente e indirettamente, tramite società controllate, società fiduciarie o interposta persona e quelle in cui il voto sia attribuito, a qualsiasi titolo, ad un soggetto diverso dal titolare delle azioni. Le azioni detenute da organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR – fondi comuni e SICAV, cioè società di investimento a capitale variabile) non sono computate ai fini del limite. Il controllo della società ricorre nei casi previsti dall'art. 23 TUB. La deliberazione assembleare assunta violando tale limite è annullabile ai sensi dell'art. 2377 del Codice Civile se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza tale violazione. Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto (per esempio, le azioni di risparmio) non sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea (comma 2°-*bis* dell'art. 1° del DL 3/2015).

La Banca d'Italia **autorizza**, ai sensi degli artt. 56 e 57 TUB che esamineremo tra poco, la **trasformazione** di una banca popolare (quindi una cooperativa) in una società per azioni normale, cioè che non sia una cooperativa col capitale suddiviso in azioni, oppure una **fusione** a cui prende parte anche una banca popolare e da cui risulta una società per azioni normale. Ciò vale non solo nel caso della trasformazione volontaria, ma anche nel caso di quella obbligatoria di una banca popolare in società per azioni per il superamento del limite di otto miliardi di Euro del totale dell'attivo di bilancio.

Le deliberazioni assembleari per la trasformazione o la fusione di una banca popolare da cui risulti una società per azioni normale, per le relative modifiche statutarie o per la riduzione dell'attivo di bilancio sotto il limite citato o per la liquidazione della banca sono assunte:

- a) in prima convocazione, con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, purché all'assemblea sia rappresentato almeno un decimo dei soci della banca;
- b) in seconda convocazione, con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, qualunque sia il numero dei soci intervenuti all'assemblea (art. 31, 1° comma, TUB, sostituito dall'art. 1° del DL 3/2015).

Nel caso di trasformazione o di fusione di una banca popolare è fatto salvo il diritto di recesso dei soci ma con la **limitazione del diritto al rimborso delle azioni** di cui al comma 2°-ter dell'art. 28 TUB che esaminiamo oltre in questo articolo (2° comma).

In questi casi si applicano, inoltre, gli artt. 56 e 57 del TUB (art. 31, 3° comma). L'art. 56 prevede che la banca popolare non può iscrivere nel Registro delle Imprese una **modifica del suo statuto** (o atto costitutivo, se unico atto) se prima la Banca d'Italia non ha accertato che essa **non contrasta col principio della sana e prudente gestione** della banca stessa fissato dall'art. 5 TUB.

Lo stesso accertamento preventivo deve essere effettuato sempre dalla Banca d'Italia ai fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese del progetto di fusione o di quello di scissione di una banca popolare (o per il solo progetto di fusione di una banca di credito cooperativo) e delle deliberazioni dell'assemblea dei soci che abbiano apportato modifiche a questi progetti. La Banca d'Italia **deve** in questo caso **autorizzare** le fusioni o le scissioni a cui prendono parte delle banche (sia che abbiano forma di società cooperativa sia che abbiano una forma societaria diversa) che non contrastino con il criterio di una sana e prudente gestione delle loro attività (e fatte salve le norme del Decreto Legislativo n° 356 del 1990 sulla disciplina del gruppo creditizio) (art. 57, 2° e 1° comma, TUB).

La fusione può essere attuata dopo quindici giorni dall'iscrizione del progetto di essa nel Registro delle Imprese. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo (ipoteche, pegni, fidejussioni, avalli, ecc.) da chiunque prestate o comunque esistenti, a favore di banche partecipanti a fusioni o scissioni (da cui risultano la costituzione di una nuova banca o di due o più nuove banche scisse) conservano la loro validità ed il loro grado, senza bisogno di alcuna formalità od annotazione, a favore, rispettivamente, della banca risultante dalla fusione o della banca beneficiaria del trasferimento del rapporto giuridico (contratto) garantito a seguito della scissione (3° e 4° comma).

Ribadiamo che l'art. 57 TUB si applica anche alle fusioni a cui partecipano banche di credito cooperativo, che esaminiamo oltre in questo articolo.

Le banche popolari devono destinare almeno il **10% degli utili netti annuali** (cioè dell'importo degli utili prima del pagamento delle imposte) a **riserva legale**. La quota degli utili non assegnata a riserva legale, ad altre riserve, ad altre destinazioni previste dallo statuto o non distribuita ai soci (ed, ovviamente, a quella parte di utili destinata al pagamento dell'IRES – Imposta sui redditi delle società), è destinata a **beneficenza o assistenza** (art. 32 TUB). E', quindi, con la destinazione degli utili a riserva che si possono utilizzare questi ultimi per capitalizzare ed autofinanziare le banche popolari.

Sia gli statuti delle banche popolari che quelli delle banche di credito cooperativo possono prevedere, determinandone i criteri, la possibilità della ripartizione di **ristorni** ai soci secondo quanto previsto dall'art. 2545-*sexies* c.c. (6° comma dell'art. 150-*bis* TUB). I ristorni sono i vantaggi attribuiti dalla società cooperativa ai soci cooperatori in relazione alla loro partecipazione allo scambio mutualistico (o, il che è lo stesso, all'attività della società).

Inoltre, ai sensi del comma 2°-*ter* dell'art. 28 TUB introdotto dall'art. 1° del Decreto-Legge 3/2015, **nelle banche popolari il diritto al rimborso delle azioni nel caso di recesso** (anche a seguito di trasformazione della forma giuridica della banca) **o di esclusione del socio, è limitato** secondo quanto previsto dalla Banca d'Italia, anche in deroga a norme di legge, **laddove ciò è necessario ad assicurare la computabilità delle azioni nel patrimonio di vigilanza di qualità primaria della banca**. Agli stessi fini, la Banca d'Italia può limitare il diritto al rimborso degli **altri strumenti di capitale** emessi vale a dire, secondo noi, delle obbligazioni convertibili in azioni. Con questa norma si rischia di scoraggiare fortemente qualsiasi socio che voglia investire in una banca popolare una somma superiore a quella minima indispensabile per diventare socio. Invece, secondo noi, dovrebbe essere garantito, nei casi citati, almeno il rimborso del prezzo pagato per acquistare le azioni, a meno che queste non siano quotate su un mercato regolamentato.

Passiamo ora alla **disciplina delle banche di credito cooperativo (BCC)**.

Anche esse devono essere costituite in forma di **società cooperativa per azioni**. Da ciò consegue che la responsabilità patrimoniale dei soci di una BCC è limitata a quanto da essi conferito nel capitale sociale, che è ripartito appunto in azioni. La denominazione di queste banche deve contenere l'espressione "*credito cooperativo*". La nomina dei membri degli organi di amministrazione e controllo di una BCC spetta esclusivamente ai competenti organi sociali, cioè all'assemblea dei soci od all'organo amministrativo, secondo quanto previsto dalla legge e, soprattutto, dallo statuto o, se unico atto, dall'atto costitutivo. **Il valore nominale di ciascuna azione non può essere inferiore a 25 Euro né superiore a 500 Euro** (art. 33 TUB). Fanno eccezione a quest'ultima norma le banche di credito cooperativo costituite prima del 22 Febbraio 1992 (art. 150, 3° comma, TUB)

**Il numero minimo dei soci di una BCC non può essere inferiore a duecento**. Qualora il numero dei soci scenda sotto a questo limite, la compagine sociale deve essere reintegrata con nuovi soci entro un anno; in caso contrario, la banca è posta in liquidazione. **Per essere soci di una BCC è necessario risiedere** (per le persone fisiche), **avere sede** (per le persone giuridiche o per gli enti privi di personalità giuridica) **od operare** (cioè lavorare, in forma dipendente od autonoma, per esempio come imprenditore) **con carattere di continuità nel territorio di competenza della banca stessa** (sia per le persone fisiche che per quelle giuridiche o per gli enti privi di personalità giuridica) (art. 34, 1° e 2° comma).

**Ogni socio ha un voto**, qualunque sia il numero delle azioni possedute. Nessun socio può possedere azioni il cui valore nominale complessivo superi **50.000 Euro** (3° e 4° comma).

**Le banche di credito cooperativo esercitano il credito prevalentemente a favore dei soci**. E', questo, il requisito dell'**operatività prevalente coi soci** che è obbligatorio per le BCC, ma non per le banche popolari. La Banca d'Italia può però autorizzare, per periodi determinati, le singole BCC ad una operatività prevalente a favore di soggetti che non siano soci, unicamente quando sussistano ragioni di stabilità dell'attività della singola BCC (art. 35, 1° comma). In questo caso, ai fini delle norme fiscali di carattere agevolativo, la BCC viene considerata cooperativa a mutualità non prevalente a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello nel corso del quale è trascorso un anno dall'autorizzazione ad operare in prevalenza con soggetti che non sono soci ed escluso il periodo di imposta in cui è ripristinata l'operatività prevalente a favore dei soci, come dispone il 3° comma dell'art. 17-*bis* del Decreto-Legge n° 91 del 2014, convertito in Legge n° 116 del 2014.

Gli **statuti** delle BCC devono contenere le norme relative alle attività, alle operazioni di raccolta e di impiego del risparmio ed alla **competenza territoriale** (cioè sulla definizione dell'area in cui la BCC può esercitare l'attività bancaria), determinate sulla base dei criteri fissati dalla Banca d'Italia (2° comma).

Le BCC devono destinare almeno il **70% degli utili netti annuali a riserva legale**. Un'altra quota degli utili netti annuali deve, inoltre, essere corrisposta ai **fondi mutualistici** per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura e con le modalità previste dalla legge (il 4° comma dell'art. 11 della Legge 59/1992 fissa tale misura al **3% degli utili netti annuali**). La quota di utili che resta dopo queste destinazioni e che non è utilizzata per la rivalutazione delle azioni o assegnata ad altre riserve o distribuita ai soci come dividendo deve essere assegnata a **fini di beneficenza o di mutualità** (per esempio, in quest'ultimo caso, per erogare ai soci dei crediti agevolati) (art. 37).

**La Banca d'Italia può autorizzare**, nell'interesse dei creditori e qualora sussistano ragioni di stabilità delle imprese bancarie coinvolte (cioè per sottrarle al rischio di una crisi attuale o potenziale), **fusioni** tra banche di credito cooperativo e banche di diversa natura da cui risultino banche popolari o banche costituite in forma di società per azioni (che non siano, ovviamente, cooperative) (art. 36, 1° comma).

Le deliberazioni assembleari per la fusione di una BCC con altre banche sono assunte con le maggioranze, di solito qualificate, previste dagli statuti per le modifiche delle loro clausole. Nel caso in cui, per tali modifiche, lo statuto preveda delle maggioranze differenziate, si applica quella meno elevata. Nel caso di fusione di una BCC, inoltre, è fatto salvo il diritto di recesso dei soci (2° comma).

Come abbiamo visto in precedenza, alle fusioni a cui partecipano banche di credito cooperativo si applica l'art. 57 TUB (3° comma). Inoltre, ad esse si applica l'art. 2545-undecies c.c. sulla devoluzione del patrimonio e sul bilancio di trasformazione della BCC (art. 150-bis, 5° comma, TUB).

Oltre a questo, ai sensi dell'art. 150-ter TUB introdotto dal comma 3°-bis dell'art. 17-bis del Decreto-Legge n° 91 del 2014, **la Banca d'Italia può autorizzare** le banche di credito cooperativo che versino in un situazione di inadeguatezza patrimoniale ovvero siano sottoposte ad amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 70, comma 1°, lettera b) TUB ad emettere, previa modifica dello statuto ed in deroga all'art. 150-bis TUB, **l'emissione di azioni di finanziamento ai sensi dell'art. 2526 c.c.** (in realtà strumenti finanziari o titoli di debito che sono assimilabili alle obbligazioni piuttosto che alle azioni, ma che possono dare ai sottoscrittori di esse diritti amministrativi) che possono essere sottoscritte soltanto dal Fondo di garanzia dei depositanti del credito cooperativo (art. 96 TUB), dal Fondo di garanzia istituzionale (riconosciuto ai sensi dell'art. 113 del Regolamento UE n° 575 del 2013) e dai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione (artt. 11 e 12 della Legge 59/1992), in deroga ai limiti di cui ai commi 2° e 4° dell'art. 34 TUB, esposti in precedenza in questo paragrafo. I diritti patrimoniali ed amministrativi spettanti ai soci finanziatori sono stabiliti dallo statuto della BCC, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 2526 c.c., e ad essi spetta in ogni caso il diritto di nominare uno o più componenti il consiglio di amministrazione ed il presidente del collegio sindacale. I sottoscrittori di queste azioni di finanziamento possono chiedere il rimborso del valore nominale delle azioni, su cui è competente a decidere il consiglio di amministrazione della BCC, sentito il collegio sindacale e tenuto conto della situazione di liquidità, finanziaria e patrimoniale attuale e prospettica della stessa BCC. L'efficacia di questa delibera è condizionata alla preventiva autorizzazione della Banca d'Italia.

Inoltre, dobbiamo segnalare che, ai sensi del 4° comma dell'art. 150 TUB che modifica il 3° comma dell'art. 21 della Legge n° 59 del 1992, **alle banche di credito cooperativo si applicano gli artt. 2** (relazione degli amministratori e dei sindaci), 7 (rivalutazione delle quote o delle azioni), 9 (rimborso del sovrapprezzo delle azioni), 11 (fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione), 12 (costituzione di questi fondi mutualistici), 14, 4° comma (numero minimo dei soci per i consorzi di società cooperative), 18, 3° e 4° comma, e 21, commi 1° e 2° (recepimento delle norme della Legge 59/1992 negli statuti delle società cooperative), **della Legge 59/1992**.

Ai sensi poi del 1° comma dell'art. 150-*bis* TUB, **alle banche di credito cooperativo non si applicano le seguenti disposizioni del Codice Civile**: artt. 2346, 6° comma (strumenti finanziari senza diritto di voto nell'assemblea degli azionisti emessi dalla società a fronte dell'apporto di opere e servizi da parte dei soci), 2349, 2° comma (strumenti finanziari diversi dalle azioni emessi dalla società a favore dei suoi dipendenti), 2513 (criteri per la definizione della mutualità prevalente), 2514, 2° comma (maggioranze assembleari per introdurre negli statuti i requisiti delle cooperative a mutualità prevalente), 2519, 2° comma (applicabilità alle cooperative delle norme sulla società a responsabilità limitata), 2522 (numero dei soci), 2525 1°, 2°, 3° e 4° comma (disciplina delle quote e delle azioni in cui è suddiviso il capitale sociale delle cooperative), 2526 (soci finanziatori ed altri sottoscrittori di titoli di debito), 2527, 2° e 3° comma (requisiti dei soci), 2528, 3° e 4° comma (procedura di ammissione dei nuovi soci), 2530 2°, 3°, 4° e 5° comma (trasferibilità delle azioni non condizionata all'autorizzazione degli amministratori e relativa procedura), 2538, 2° comma, secondo periodo, 3° e 4° comma (assemblea dei soci), 2540, 2° comma (assemblee separate obbligatorie per le cooperative con un alto numero di soci), 2541 (assemblee speciali dei possessori degli strumenti finanziari, cioè delle obbligazioni emesse dalla cooperativa), 2542, 1° e 4° comma (consiglio di amministrazione), 2543 (organo di controllo), 2544, 2° comma, primo periodo e 3° comma (sistemi di amministrazione della cooperativa), 2545-*bis* (diritti dei soci), 2545-*quater* (riserve legali, statutarie e volontarie), 2545-*quinquies* (diritto agli utili e alle riserve dei soci cooperatori), 2545-*octies* (perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente), 2545-*decies* (trasformazione della cooperativa), 2545-*undecies* 3° comma (divieto di procedere alla trasformazione della cooperativa che non sia stata sottoposta a revisione da parte dell'autorità di vigilanza nell'anno precedente), 2545-*terdecies* (insolvenza della cooperativa), 2545-*quinquiesdecies* (controllo giudiziario), 2545-*sexiesdecies* (gestione commissariale), 2545-*septiesdecies* (scioglimento per atto dell'autorità) e 2545-*octiesdecies* (sostituzione dei liquidatori) c.c.

Facciamo notare che, in forza del 4° comma dell'art. 150-*bis* TUB, **alle banche di credito cooperativo si applica sempre l'art. 2514, 1° comma**, c.c. per cui gli statuti di queste ultime devono contenere i requisiti richiesti dalla legge per essere una cooperativa a mutualità prevalente.

Invece, ai sensi del 2° comma sempre dell'art. 150-*bis* TUB riformato dall'art. 1° del Decreto-Legge n° 3 del 2015 (convertito in Legge n° 33 del 2015), **alle banche popolari non si applicano queste norme del Codice Civile**: gli artt. 2349 2° comma (assegnazione di strumenti finanziari, cioè di obbligazioni, ai dipendenti della banca), 2512 (definizione di cooperativa a mutualità prevalente), 2513 (criteri per la definizione della mutualità prevalente), 2514 (requisiti delle cooperative a mutualità prevalente), 2519, 2° comma (applicabilità alle cooperative delle norme sulla società a responsabilità limitata), 2522 (numero dei soci), 2525 1°, 2°, 3° e 4° comma (disciplina delle quote e delle azioni in cui è suddiviso il capitale sociale delle cooperative), 2527, 2° e 3° comma (requisiti dei soci), 2528, 3° e 4° comma (procedura di ammissione dei nuovi soci), 2530, 1°, 2°, 3°, 4° e 5° comma (trasferibilità delle azioni e relativa procedura), 2538, 2° comma, secondo periodo, e 4° comma (assemblea dei soci), 2540, 2° comma (assemblee separate obbligatorie per le cooperative con un alto numero di soci), 2542, 2° e 4° comma (consiglio di amministrazione), 2543, 1° e 2° comma (organo di controllo), 2545-*bis* (diritti dei soci), 2545-



*quater* (riserve legali, statutarie e volontarie), 2545-*quinquies* (diritto agli utili e alle riserve dei soci cooperatori), 2545-*octies* (perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente), 2545-*decies* (trasformazione della cooperativa), 2545-*undecies* 3° comma (divieto di procedere alla trasformazione della cooperativa che non sia stata sottoposta a revisione da parte dell'autorità di vigilanza nell'anno precedente), 2545-*terdecies* (insolvenza della cooperativa), 2545-*quinquiesdecies* (controllo giudiziario), 2545-*sexiesdecies* (gestione commissariale), 2545-*septiesdecies* (scioglimento per atto dell'autorità) e 2545-*octiesdecies* (sostituzione dei liquidatori) c.c.

Inoltre, gli statuti delle banche popolari devono determinare il numero massimo di deleghe per l'intervento in assemblea che possono essere conferite ad un socio da altri soci, ma questo numero non può essere inferiore a dieci o superiore a venti (art. 150-*bis*, comma 2°- *bis*, TUB riformato dall'art. 1° del Decreto-Legge n° 3 del 2015).

**Gianfranco Visconti**

*Consulente di direzione aziendale*